



l'approvazione della delibera adottata dall'assemblea dei soci in data 27/8/2024, con cui è stata disposta la revoca dell'Amministratore Unico, dott. \_\_\_\_\_, dalla carica rivestita.

A tal fine ha premesso in fatto quanto segue:

- che la \_\_\_\_\_, costituita in data 11.6.1998, è una società che opera nel settore del trasporto di lunga percorrenza sul territorio nazionale ed internazionale, il cui capitale sociale è così ripartito: il 98 % delle quote sociali, dal valore nominale di € 76.440,00 (il cui 46 % è stato concesso in pegno a \_\_\_\_\_), appartiene a \_\_\_\_\_; il restante 2 % ad \_\_\_\_\_, per un valore di € 1.560,00;
- che l'amministrazione è affidata ad un Amministratore Unico che, fino al 27/8/2024, è stato il dott. \_\_\_\_\_;
- che, in data 22/1/2024, la Polizia Giudiziaria ha eseguito il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso, ai sensi dell'art. 321 c.p.p. dal G.I.P. del Tribunale di Palmi, con cui è stato disposto "il sequestro preventivo di somme di danaro depositate su conti correnti bancari intestati o cointestati a \_\_\_\_\_ e/o alla società \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ nonché dei Libretti di risparmio, titoli azionali fondi e altri simili strumenti di investimento, di beni mobili registrati e di beni immobili a lui e/o alle società intestati, nonché di qualsiasi altro bene avente valore economico nella disponibilità Sua e/o delle società";
- che, in forza di tale provvedimento, si procedeva al sequestro preventivo per equivalente delle quote pari al 98 % del capitale sociale della \_\_\_\_\_ e, contestualmente, è stato nominato quale Amministratore Giudiziario delle suddette quote la dott.ssa \_\_\_\_\_;
- che, successivamente, in data 15/2/2024, il GIP, rilevato che il valore nominale delle quote sottoposte a sequestro non era idoneo a soddisfare l'esigenza di tutela perseguita con l'applicazione della misura cautelare, ha disposto l'estensione del sequestro all'intero patrimonio aziendale;
- che, sin dall'assunzione dell'incarico, l'Amministratore Giudiziario, si è attivato per ottenere dall'Organo Amministrativo ogni informazione utile a conoscere la condizione della società senza però alcun riscontro;
- che, dal verbale d'assemblea redatto dal Notaio dott.ssa \_\_\_\_\_, iscritto nel Registro delle Imprese in data 25/1/2024, si evince la volontà dell'A.U. di voler accedere ad uno strumento di definizione della crisi e dell'insolvenza, ciò nonostante, alla data del 9/9/2024,

a seguito di una interrogazione presso il Tribunale di Palmi, non è risultata l'iscrizione di alcun ricorso unitario da parte della Società, anzi, al contrario, si è appreso della pendenza di una istanza di liquidazione giudiziale la cui udienza era fissata per il successivo 18.9.2024;

- che, con p.e.c. del 4/3/2024, l'amministratore giudiziario ha chiesto formalmente che l'Amministratore procedesse all'immediata convocazione dell'assemblea per aggiornare i soci in ordine alle decisioni strategiche assunte o da assumere per contrastare a grave crisi aziendale; per consentire agli stessi di conoscere la situazione debitoria complessiva nei confronti dell'Erario e dei dipendenti; per conoscere l'esistenza di eventuali giudizi pendenti e azioni esecutive poste in essere; per verificare il rispetto degli obblighi contributivi, contrattuali e sanitari nei confronti dei dipendenti e, infine, per ottenere informazioni circa il ricorso unitario che la società avrebbe dovuto presentare; tuttavia, detta istanza rimaneva priva di riscontro e, con messaggio del 24/5/2024, veniva reiterata ancora una volta senza alcun esito;
- che, al contempo, in ragione della condotta perpetrata dall'A.U., l'Amministratore Giudiziario e Custode della società sequestrata, in data 9/5/2024 trasmetteva al GIP di Palmi, una relazione informativa, descrivendo puntualmente gli sforzi profusi per ottenere notizie e documenti da parte dell'Amministratore, e chiedendo, altresì, l'autorizzazione alla convocazione dell'Assemblea sociale per disporre la revoca per giusta causa;
- che il GIP, con provvedimento del 17/5/2024, ha accolto la suddetta istanza, concedendo l'autorizzazione al compimento di tutte le azioni necessarie a garanzia della società;
- che, pertanto, con raccomandata del 6/8/2024, ricevuta dal dott. \_\_\_\_\_ il successivo 7/8/2024, è stata convocata dal socio, ai sensi dell'art. 2479 c.c., l'assemblea della \_\_\_\_\_ per il giorno 27/8/2024 e medesima comunicazione è stata trasmessa al socio di minoranza \_\_\_\_\_ ed a \_\_\_\_\_, titolare di pegno sulle quote del \_\_\_\_\_ ;
- che, nel corso della suddetta assemblea, la dott.ssa \_\_\_\_\_, dopo aver elencato e descritto tutte le condotte omissive perpetrate dall'Amministratore Unico, anche alla luce della relazione informativa e del provvedimento del GIP di Palmi, entrambi allegati al verbale di assemblea, ha espresso il proprio voto favorevole alla revoca dell'Organo Amministrativo che l'assemblea ha deliberato in conformità, nominando la stessa dott.ssa \_\_\_\_\_ quale nuovo Amministratore.

In punto di diritto, la ricorrente ha esposto che il dott. \_\_\_\_\_, all'epoca in cui ha rivestito la carica di Amministratore della società, ha manifestato la volontà di accedere ad uno strumento di definizione della crisi e dell'insolvenza, annotando la relativa decisione presso il registro delle imprese, talché, ai sensi dell'art.120 bis CCII, l'Organo Amministrativo non può essere rimosso, salvo che non sussista una giusta causa.

Ha dedotto, inoltre, che la condotta tenuta dall'amministratore \_\_\_\_\_, di rilievo anche penale, che ha portato al sequestro preventivo prima delle quote e poi dell'intera azienda, integrerebbe gli estremi della giusta causa di revoca, anche in considerazione del comportamento ostruzionistico assunto nei confronti dell'amministratore giudiziario sottraendosi volutamente ad ogni forma di interlocuzione con la compagine sociale, omettendo di fornire riscontro ad ogni richiesta e di consegnare la documentazione sociale. Secondo l'assunto della ricorrente, il dott. \_\_\_\_\_ avrebbe quindi manifestato la volontà di ricorrere agli strumenti del Codice della Crisi, al solo scopo di garantirsi il mantenimento della governance aziendale, strumentalizzando il rimedio previsto dal codice della crisi al fine di assicurare l'intangibilità della propria carica. Tale circostanza sarebbe comprovata dal fatto che, a distanza di nove mesi dall'assemblea del 25/1/2024, non è stato depositato alcun ricorso per l'adozione di strumenti di risoluzione della crisi, nonostante la società fosse già in grave condizione economico – finanziaria, come emerge anche dal bilancio del 2022, e tali allarmi non sono stati colti tanto che la società ha raggiunto una esposizione debitoria nei confronti dell'Erario di circa € 9.666.102,29. Infine, la ricorrente ha aggiunto che il dott. \_\_\_\_\_, nel primo trimestre del 2024, ha deciso arbitrariamente di interrompere l'attività di trasporto svolto dalla Linee e di procedere all'immediato licenziamento di tutta la forza lavoro, rendendo così inoperativa la società.

Dopo un rinvio per verificare l'avvenuto perfezionamento della notifica nei confronti del resistente, si è costituito \_\_\_\_\_ e, alla successiva udienza del 22 gennaio 2025, è stato disposto un ulteriore rinvio per impegni professionali di uno dei difensori e per consentire l'esame della memoria difensiva e della documentazione allegata, depositata soltanto il giorno precedente.

Nella propria memoria, il \_\_\_\_\_ ha eccepito, preliminarmente, la carenza di interesse della ricorrente alla ratifica della revoca dell'amministratore essendo pendente procedura di dichiarazione di liquidazione giudiziale della \_\_\_\_\_; ha dedotto che la crisi della società è da attribuirsi alla emergenza pandemica da covid 19; ha contestato, nel merito, la

sussistenza della giusta causa di revoca dell'amministratore, eccependo, inoltre, la illegittimità della delibera oggetto di ratifica in quanto non vengono in essa esplicitate le ragioni della giusta causa di revoca. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso, vinte le spese. Così, all'udienza del 26 febbraio 2025, le parti hanno discusso il ricorso e il Tribunale ha riservato la decisione.

**2.** Anzitutto deve darsi atto che il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 2 del 10/2/2025, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della \_\_\_\_\_ nell'ambito del procedimento iscritto al n. 24/2024 (v. all. 7 note 12/2/2025 \_\_\_\_\_).

Tale circostanza determina il venir meno dell'interesse ad ottenere la ratifica della delibera di revoca dell'amministratore per giusta causa.

La carenza di interesse si evince dal tenore letterale della norma di cui è chiesta l'applicazione, secondo cui "Dalla iscrizione della decisione [di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, n.d.r.] nel registro delle imprese e fino alla omologazione, la revoca degli amministratori è inefficace se non ricorre una giusta causa. Non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza in presenza delle condizioni di legge. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dalla sezione specializzata del tribunale delle imprese competente, sentiti gli interessati".

Si osserva preliminarmente che l'articolo 120 -bis CCII, introdotto dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e recentemente modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, ha previsto una significativa modifica nell'ambito del diritto della crisi d'impresa, nel senso che non solo individua l'organo investito della competenza decisionale in merito all'accesso della società ad una procedura di regolazione della crisi e al tipo di strumento da impiegarsi ed alle modalità di superamento della crisi ma, al fine di garantire la tempestiva risoluzione della crisi, contiene delle disposizioni atte a superare eventuali comportamenti ostruzionistici dei soci.

Difatti, l'art. 120 bis CCII accentra le competenze decisionali per la risoluzione della crisi in capo all'organo amministrativo, tant'è vero che il secondo comma assegna agli amministratori competenze decisorie che, nel regime di diritto comune, sono rimesse all'apprezzamento necessario dell'assemblea straordinaria.

Sempre nell'ottica di superare eventuali resistenze da parte dei soci, i quali potrebbero comunque impedire la ristrutturazione avviata dagli amministratori, laddove sia

indispensabile procedere ad operazioni di riorganizzazione della società che devono necessariamente essere decise dai soci, la norma assegna agli amministratori il potere di definire in autonomia i contenuti del piano e della proposta (sia nel concordato che negli ADR), nonché di includervi anche operazioni (come le operazioni straordinarie; l'aumento di capitale) che determinano una modificazione dello statuto e che normalmente richiedono, dunque, l'approvazione dell'assemblea straordinaria.

In questa cornice normativa ben si comprende la disposizione secondo cui gli amministratori, in pendenza di una domanda d'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, possano essere revocati solo per giusta causa, con l'ulteriore precisazione che *“non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza in presenza delle condizioni di legge”* e tale tutela viene rafforzata dalla previsione che *“la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dalla sezione specializzata del tribunale delle imprese competente, sentiti gli interessati.”*

L'accertamento che il tribunale deve condurre in ordine alla ricorrenza della giusta causa di revoca opera quindi come condizione di efficacia della estinzione del rapporto che lega l'amministratore alla società e si pone come disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal mandato irrevocabile di cui all'art. 1723 e ss. c.c..

Se quindi la *ratio legis* è quella di favorire la regolamentazione della crisi concentrando il potere decisionale in una fase così delicata della vita dell'impresa in capo alla *governance*, si comprende che tale *deminutio* dei poteri dell'assemblea dei soci ha ragion d'essere esclusivamente nell'arco temporale che va *“dalla iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino alla omologazione”*.

Una volta definito lo strumento di regolazione della crisi, il riparto di competenze e l'equilibrio interno tra l'organo gestorio e quello assembleare viene ristabilito, così come viene meno quell'ulteriore forma di “tutela rafforzata” delle delibere di revoca degli amministratori consistente nel vaglio del Tribunale delle Imprese.

Sull'intento perseguito dalla norma la dottrina più attenta si è espressa nel senso che *“l'interesse protetto dalle due norme è quello di assicurare un regolare funzionamento della società, nonché, nel contesto della crisi, di assicurare che l'attività gestoria, collegata all'accesso agli strumenti per la sua definizione, resti indipendente rispetto agli interessi dei soci e finalizzata alla tutela dei creditori”* e ciò in aderenza con il Considerando 96 della Direttiva UE Insolvency 2019/1023, secondo cui *“l'efficacia del processo di adozione e di*

attuazione del piano di ristrutturazione non dovrebbe essere compromesso dalle norme di diritto societario” e come previsto dall’art. 12 della Direttiva UE Insolvency, secondo cui “gli Stati membri provvedono altresì affinché ai detentori di strumenti di capitale non sia consentito di impedire o di ostacolare irragionevolmente l’adozione e l’omologazione di un piano di ristrutturazione”.

Così sinteticamente tratteggiata la *ratio* della norma, sebbene il quarto comma dell’art. 120 bis CCII faccia espresso riferimento - come termine finale di applicazione- alla omologazione, appare evidente che la tutela rafforzata delle delibere di revoca dell’organo amministrativo cessi anche nelle ulteriori ipotesi di definizione del procedimento di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e, quindi, anche nel caso di apertura della liquidazione giudiziale della società in crisi.

Del resto, la disposizione derogatoria delle regole di diritto comune societario finalizzata al risanamento dell’impresa non troverebbe alcuna giustificazione nel caso di liquidazione giudiziale, come nel caso di specie.

Né può ritenersi il permanere in capo all’amministratore nominato con la delibera di revoca del precedente di un interesse ad una pronuncia dichiarativa della sussistenza della giusta causa per due ordini di ragioni: a) in quanto, con la sentenza dichiarativa dell’apertura della liquidazione giudiziale, gli organi societari cessano le loro funzioni in conseguenza della nomina del liquidatore giudiziale e ciò comporta, inoltre, la perdita in capo all’amministratore della legittimazione attiva; b) poiché l’eventuale assenza della giusta causa, così come rappresentata nella delibera di revoca, potrebbe essere fatta valere - in sede di cognizione ordinaria - ai fini risarcitori ma solamente dall’interessato, quindi dall’amministratore ingiustamente revocato, ma non dall’amministratore nominato in sostituzione con la delibera di revoca.

Per quanto esposto, si dichiara l’improcedibilità del presente procedimento per sopravvenuta carenza d’interesse in capo alla ricorrente in ragione dell’intervenuta apertura della liquidazione giudiziale della \_\_\_\_\_ con sentenza n. 2/2025 del Tribunale di Palmi, successiva al deposito del ricorso ex art. 120 bis CCII.

La declaratoria di improcedibilità sopravvenuta rende ultroneo l’esame delle censure mosse dalle parti.

L’esito del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:

- dichiara l'improcedibilità del presente procedimento per sopravvenuta carenza d'interesse;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
- manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025

Il Giudice estensore  
dott.ssa Song Damiani

Il Presidente  
dott.ssa Adele Ferraro